

ASL8

NP/2016/ 0014926 del 03/06/2016 ore 10,02

Mittente : Servizio Affari Legali

Assegnatario : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica : 1.2.11



ALL 1

568

10 GIU. 2016

Al Direttore Amministrativo  
Sede

Oggetto: **T. G. e + 7 contro ASL 8 Cagliari (contenzioso amministrativo):** comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 224/2015 pronunciata dal TAR Sardegna, che si allega alla presente (~~DOC~~ 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (~~DOC~~ 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (~~DOC~~ 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 50% a favore dell'Avv. M. Barbara Perasso e 50% a favore dell'Avv. Silvana Murru in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. M. Barbara Perasso)

(Avv. Silvana Murru)

1

ASL8  
NP/2016/ 0014928 del 03/06/2016 ore 10,03  
Mittente : Servizio Affari Legali

(DOC.3)

Assegnatario : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica : 1.2.11



Al Direttore Amministrativo  
Sede

Oggetto: ~~T. 201~~ **G. e + 7 contro ASL 8 Cagliari (contenzioso amministrativo):** attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,  
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. M. Barbara Perasso e Avv. Silvana Murru relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)



AD

NOTA SPESE  
(D.M. n. 55/2014)


(DOC. 2)

Nella causa promossa da ~~T...~~ G. e + 7 contro ASL 8 Cagliari ( TAR Sardegna,  
R.G. n. 224/2015, sentenza n. 904/2015, Primo Ref. Estensore Dr. Gianluca Rovelli)

Valore della controversia: indeterminato

scaglione di riferimento: €. 520.000,00 (art. 6, D.M. n. 55/2014)

Fase 1: studio della controversia	€.	4.185,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€.	2.430,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	€.	//
Fase 4: fase decisionale	€.	6.950,00
Totale	€.	13.565,00
Spese generali 15%		//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su €. 13.565,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€.	678,25
Totale	€.	12.866,75
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€.	6.443,37
Totale dovuto	€.	6.443,37
Totale spettante Avv. M. Barbara Perasso ( 50% su 6.443,37)	€.	3.221,68
Totale spettante Avv. Silvana Murru ( 50% su 6.443,37)	€.	3.221,68

3<sup>L</sup>

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 02/07/2015, n. 904

Fatto

Diritto

P.Q.M.

(AOC 1)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2015, proposto da:

G.T. ed altri, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Carboni, con domicilio eletto presso Omero Tatti in Cagliari, Via Vivanet n. 6;

contro

Asl 8 - Cagliari, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Trudu, Barbara Perasso, Silvana Murru, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Asl 8 Cagliari in Cagliari, Via Logudoro n. 17; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Sau, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Sau Sonia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;

nei confronti di

~~Adelino Mura~~

per l'annullamento

- del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28.3.2014, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 21.02.2014, in applicazione delle disposizioni contenute nel *D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001* recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, la *AS. L. n. 8* di Cagliari nella parte in cui non prevede la possibilità di partecipare al bando di concorso di infermiere volontarie della croce rossa italiana in quanto dotate di un titolo superiore o comunque equipollente a quello di OSS;
- della delibera A.S.L. n. 8 n. 1245 del 5.9.2014;
- del provvedimento di esclusione dalla graduatoria pubblicata in data 10.2.2015 all'esito della prova pratica;
- del verbale n.17 del 30.01.2015 della commissione esaminatrice con cui si determina l'esclusione delle ricorrenti dalla prova orale;
- della deliberazione n. 192 dell' 11.2.2015 e relativo allegato A.
- della delibera della Regione Sardegna n. 47/43 del 14.11.2013;
- della nota prot. (...) della ASL 8 di Cagliari;
- dei provvedimenti prot. (...);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 8 - Cagliari e della Regione Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo**

Le ricorrenti hanno partecipato al concorso bandito dalla ASL 8 di Cagliari per la copertura di n. 83 posti di operatore socio sanitario - Categoria BS.

Superavano la prova preselettiva e venivano ammesse a partecipare alla prova pratica.

Venivano poi escluse dal sostenimento della prova orale, a scioglimento di una riserva precedentemente posta, per mancanza di un requisito di partecipazione previsto dal bando (possessione del titolo OSS).

Avverso tale esclusione proponevano ricorso e, con decreto monocratico, venivano ammesse a sostenere la prova orale.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.

### **Motivi della decisione**

La questione su cui verte il ricorso è quella che si va di seguito a descrivere.

Le ricorrenti contestano la loro esclusione dal concorso perché la ASL 8 non avrebbe riconosciuto, violando l' *art. 1737 comma 6 del D.Lgs. n. 66 del 2010*, il diploma di infermiera della Croce Rossa Italiana come titolo equipollente a quello di Operatore Socio sanitario specializzato.

Il ricorso è infondato.

Meritano piena condivisione tanto le difese della ASL 8 tanto quelle della Regione autonoma della Sardegna.

La questione è, difatti, di pronta e agevole soluzione.

Occorre procedere con ordine.

Il bando di concorso prevedeva all'art. 1, tra i requisiti specifici di ammissione: " possesso del titolo specifico di operatore socio sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo tra il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome cui al *Prov. del 22 febbraio 2001* (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2001)".

All'art. 2 prevedeva, tra le cause di esclusione, il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione.

Le ricorrenti non sono in possesso del titolo prescritto. La questione è pacifica.

Pretendono però di ovviare a tale carenza con il titolo di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

Tutto il ricorso è, nella sostanza, incentrato sulla pretesa dell'applicazione dell' *art. 1737 del D.Lgs. n. 66 del 2010* in base al quale, secondo le ricorrenti, ci sarebbe l'equivalenza con l'attestato di qualifica di operatore socio sanitario specializzato (OSSS) e quindi, a fortiori quella di operatore socio sanitario.

Ma tale assunto è privo di fondamento.

E' vero infatti che il *D.Lgs. n. 66 del 2010* "Codice dell'ordinamento militare" ha un preciso ambito di applicazione (organizzazione, funzioni e attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate).

Ed è vero, come ben afferma la difesa della ASL 8, che il legislatore non ha stabilito nessun tipo di equipollenza tra il diploma di infermiera della Croce rossa italiana e il titolo di Operatore socio sanitario specializzato.

L'applicazione del Codice dell'Ordinamento Militare non può essere estesa a fattispecie non previste.

E va precisato che ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato - Regioni 22 febbraio 2001) spetta proprio alle Regioni e Province autonome "quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario...".

La Regione autonoma della Sardegna non ha mai provveduto a riconoscere l'equipollenza tra il diploma di infermiera volontaria e quello di operatore socio sanitario.

Il ricorso, in definitiva, tutto incentrato su tale pretesa equipollenza deve essere rigettato siccome infondato.

La novità della questione sottoposta al Collegio consente la compensazione delle spese tra le parti in causa.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI  
(Avv. Paola Trudu)

#### ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 568 DEL 10 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Esposito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu